

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1949, N. 9

**Autorizzazione al Comune di Bolzano ad aumentare le
imposte e sovrimposte comunali,
ai sensi dell'art. 69 dello statuto speciale¹**

Art. 1

Il Comune di Bolzano è autorizzato ad applicare, a decorrere dal 1 gennaio 1950, l'imposta sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni con l'aliquota del 12,20% se trattasi di redditi di categoria B, del 9,75% se trattasi di redditi di categoria C 1, per il reddito assoggettato all'imposta di R.M., e con l'aliquota del 17,40% per i redditi di categoria B e del 13,90% per quelli di categoria C1, se trattasi di redditi da R.M. in virtù di leggi speciali, nonché di sovrimporre ai redditi dei terreni nella misura di L. 24 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

¹ In B.U. 17 marzo 1950, n. 12.
